



COMUNE DI LAJATICO

PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 9 DEL 22/10/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI LAJATICO PER EMERGENZA CASO DI NOTIFICA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

Vista la nota informativa assunta al protocollo di questo Comune in data 21.10.2026, al n. 4631, dall'Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento di Prevenzione U.F. Igiene pubblica e Nutrizione - Zona Valdera, ad oggetto *"Proposta di Ordinanza contingibile e urgente per esecuzione di interventi di disinfestazione nel Comune di Lajatico per emergenza caso di notifica sanitaria dovuta al virus Dengue trasmesso dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)"*, dalla quale risulta che in data 20.10.2026 è pervenuta una notifica di un caso di DENGUE in cittadino residente nel Comune di Lajatico;

Considerato che:

- la suddetta arbovirosi viene trasmessa da puntura di una zanzara infetta del genere Aedes fra cui Aedes albopictus (zanzara tigre),
- nel territorio del Comune di Lajatico è presente ormai da anni la zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre),
- a titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica risulta, comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;

Visti:

- le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali,
- le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione in un'area definita ed individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio,
- l'Allegato A del DGRT n. 582 del 23/02/2022;

Preso atto che:

- l'area di intervento individuata dall'Azienda USL Toscana nord ovest si estende per un raggio di 200 metri a partire dai luoghi frequentati dal soggetto; detta area è stata perimetrata come da mappa allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale,
- devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta),
- nell'area da trattare sono presenti oltre alle aree pubbliche, anche aree private, quali pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.);

Ritenuta necessaria la collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle aree esterne di loro competenza quali cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.;

Vista la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo e disinfestazione del vettore nelle aree pubbliche e nelle aree private di pertinenza delle abitazioni situate all'interno dell'area sopra indicata, ovvero:

- la disinfestazione dell'area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private,
- la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata,
- che il provvedimento sia valido fino alla conclusione dei trattamenti e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile;

Visti:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"),
- la Legge 23.12.1978 n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale"),
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ("Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) ove è disposto: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*

Considerato la situazione venutasi a creare, per come si evince da quanto sopra illustrato e motivato, presentando i requisiti dell'urgenza e riguardando una pluralità di destinatari, necessita di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della Legge 241/1990;

Dato atto di aver ottemperato all'adempimento della comunicazione preventiva del provvedimento al Prefetto con protocollo n. 4665 del 22.10.2026, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ai sensi del quale il Sindaco ha il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ai sensi del quale il Sindaco ha il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini;

ORDINA

1) Che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti e aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni nel raggio di 200 metri intorno ai luoghi frequentati dal soggetto, nell'area comprendente Piazza V. Veneto, Via Roma, Via Gotti, Via Papa Giovanni XXIII°, Piazza M.T. di Calcutta, Via Togliatti, Via Aldo Moro, Via Matteotti, Via XXV Aprile, Via Corridoni, Via C. Battisti, Vicolo delle Streghe, Vicolo del Chiasso, Via Garibaldi fino a Via XXV Aprile, Via del Colombaino, Via San Luzio, Via Carducci, Via Guelfi, come da mappa allegata al presente atto, sia effettuata da parte della ditta affidataria del servizio:

- la disinfestazione dell'area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private;
- la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata;
- che il provvedimento sia valido fino alla conclusione dei trattamenti e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile;
- che la Polizia Locale assicuri la presenza durante l'esecuzione dell'intervento di disinfestazione.

2) A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, e, in generale, a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nell'area specificate:

- di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (come cortili, giardini, terrazze, ecc.);
- di attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi.

RICORDA

- 1) Le precauzioni che devono essere adottate durante il trattamento:
- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.
- 2) Che, in seguito al trattamento, di:
- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
 - procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
 - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
- 3) Che ai sensi della legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica del presente atto.
- 4) Che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi al Comune di Lajatico PEC: comune.lajatico@comune.lajatico.pi.it.
- 5) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Massimo Giannelli, funzionario tecnico, responsabile del 2° Settore – Interventi al territorio e all'ambiente del Comune di Lajatico, e-mail: m.giannelli@comune.lajatico.pi.it.
- 6) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- 7) La presente Ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico.
- 8) La presente Ordinanza sia comunicata:
- Alla Prefettura di Pisa;
 - All'Unione Valdera – Comando Polizia Locale;
 - All'Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene pubblica e Nutrizione
- Zona Valdera

Lajatico, 22/10/2026

IL SINDACO
FABIO TEDESCHI / ArubaPEC S.p.A.



Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico

Scala 1 : 4.611

640.395

4.815.590



4.814.728

639.556,9

EPSG:25832